



CITTÀ DI CARPI

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICA DENOMINATA "LUNA PARK CARPI CARPI 2023" CHE SI TERRA' DAL 6/5/2023 AL 22/5/2023 A CARPI PRESSO L'AREA FIERE**

### PREMESSO

che dal 6 al 22 maggio 2023 si svolgerà, presso l'area fiere nel Comune di Carpi, la manifestazione denominata "LUNA PARK 2023", evento che richiamerà l'affluenza di un ingente numero di persone, di cui gran parte ragazzi e bambini;

### PRESO ATTO

che la zona ove si svolgerà l'evento pubblico, sopra indicato, è quella all'interno dell'area fiere posta presso il Piazzale delle Piscine;

### CONSIDERATO

che nell'euforia collettiva durante l'attività di intrattenimento delle varie attrazioni e giostre, i contenitori di vetro/lattine, spray urticanti possono far registrare fenomeni di violenza, nonché episodi e comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivante del loro utilizzo improprio o accidentale;

### CONSIDERATO PERTANTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire attraverso l'emanazione del presente provvedimento vietando dalle ore 18.00 del 6.05.2023 alle ore 2.00 del 22.05.2023 ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area indicata:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione delle bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

### RITENUTO NECESSARIO

in applicazione dell'articolo 54 comma 4bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, per la tutela dell'incolumità pubblica e sicurezza urbana, vietare, nell'area sede del Luna Park, l'introduzione di contenitori di vetro, bombolette spray, spray urticante, artifici pirotecnici;



CITTÀ DI CARPI

### **STABILITO**

Per le finalità di cui sopra, di dare corso al presente provvedimento;

### **AVENDO DATO**

Comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Modena con nota n. 33039 del 06/05/2023 così come previsto dal comma 4 dell'articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

**VISTO** L'articolo 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2008 n. 267;

**VISTO** Il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTA** La Legge 24 novembre 1981, n. 689;

### **ORDINA**

di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 06.05.2023 al 22.05.2023, ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali, ai commercianti su aree pubbliche, alle attività artigianali del settore alimentare, ai circoli ed altri punti di ristoro presenti all'interno dell'area sede di svolgimento dell'evento e nell'adiacente Piazzale delle Piscine e Piazzale dello Sport:

- la vendita per asporto di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine;
- la somministrazione di bevande di qualunque tipo in contenitori di vetro e lattine, con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;

### **ORDINA**

inoltre di vietare, per le finalità di cui sopra, dal 06.05.2023 al 22.05.2023, all'interno dell'area fieristica sede di svolgimento del Luna Park, l'introduzione di :

- contenitori di vetro e lattine
- bombolette spray
- bagagli a mano ingombranti
- spray urticante
- artifici pirotecnici

Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento concernenti il divieto di vendita e somministrazione, nonché di utilizzo di contenitori di vetro, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di cui



CITTÀ DI CARPI

all'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine ossia la sanzione da € 50,00 a € 300,00 – pagamento in misura ridotta € 100.

Per la violazione alla disposizione del presente provvedimento concernente il divieto utilizzo di bagagli a mano ingombranti, spray urticante, artifizi pirotecnici si applica la norma di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ossia la sanzione da € 25 a € 500 – pagamento in misura ridotta € 50.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente provvedimento;

L'Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Carpi, nonché nei consueti modi di legge tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/241, si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;

L'applicazione delle sanzioni avviene con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

Carpi lì, 06.05.2023

**IL SINDACO**  
**Alberto Bellelli**  
*(firmata digitalmente)*